



Repubblica Italiana

In Nome del Popolo Italiano

La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:

- | | |
|--------------------------|-----------------|
| 1) dr. [REDACTED] | Presidente rel. |
| 2) dr. Antonietta Savino | Consigliera |
| 3) dr. Daniele Colucci | Consigliere |
- All' esito udienza del 9.4.2024 ha pronunciato la seguente

Sentenza

Nella causa n. 3132 r.g.a.c per l'anno 2022

Tra

Esposito Giuseppe rapp.to e difeso dall'avv. Lucia Rambone presso cui el.te dom.to in Quarto via Grotta del sole 4

Appellante

E

Asia Napoli spa rapp.ta e difesa dall'avv. Gianlivio Fasciano presso cui el.te dom.ta in Napoli alla via Medina 40



Appellata

Conclusioni delle parti

Con ricorso depositato in data 14.12.2022, l'appellante chiedeva la riforma della sentenza 5849 del Tribunale di Napoli del 16.11.2022 che aveva rigettato la sua domanda di condanna dell'appellata al giusto accantonamento annuale del Tfr derivante dal compenso per il lavoro notturno e per il lavoro festivo da includere nel calcolo della retribuzione da considerarsi quale base imponibile utile ai fini del calcolo della quota annua del Tfr .

Con il primo motivo di appello censurava la sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado aveva ritenuto che il lavoratore non avesse provato il lavoro notturno svolto con le modalità previste dall'art. 71 punto 7. Tale norma prevede che “ il compenso per il lavoro notturno qualora la relativa prestazione sia stata resa per almeno il 50 % dei giorni effettivamente lavorati nel singolo mese” .

La sentenza era altresì errata nella parte in cui non aveva ricompreso nella base imponibile utile per il Tfr il lavoro festivo come prevede il punto 20 dell'art. 71 prima citato del ccnl in quanto ad avviso del Giudice il lavoro festivo non era ricompreso mentre la domanda era volta ad ottenere il calcolo del lavoro festivo svolto durante una prestazione di lavoro notturno e come tale andava calcolato nella base imponibile.



Ancora , il Giudice aveva errato nel ritenere non corretti i calcoli effettuati dal lavoratore poiché aveva preso come base la quota lorda anziché quella netta e in ogni caso nel non nominare un ctu per verificare se i calcoli del lavoratore erano corretti oppure quelli dell'azienda.

L'ultimo errore era consistito nel aver il Giudice considerato un pagamento rateale delle somme del Tfr mentre in realtà il pagamento aveva riguardato un'unica rata né vi è prova del versamento della differenza né alla Tesoreria né al Fondo complementare.

Si costituiva la società ed eccepiva l'infondatezza nonché l'inammissibilità dell'appello. Chiedeva la conferma della sentenza appellata.

All'esito dell'udienza tenutasi secondo le regole di cui all'art. 127 ter cpc , la Corte assegnava la causa a sentenza.

Motivi della decisione

In primo luogo la sentenza va confermata in ordine al lavoro festivo. Il comma 2 dell'art. 71 del ccnl indica le voci retributive che costituiscono la base imponibile su cui calcolare la quota annuale di accantonamento del Tfr per i lavoratori assunti da maggio 2008 e quindi anche l'attuale appellante e non ricomprende il lavoro festivo. Le voci sono tassative e l'argomento della parte appellante non è convincente circa l'inclusione del lavoro festivo notturno perché le due voci sono distinte e separate e non possono



essere cumulate. Quindi il lavoro festivo comunque reso non entra nella base imponibile anche se prestato durante le ore notturne per i lavoratori come l'appellante assunto dopo il maggio 2008.

Circa il lavoro notturno, questa Corte ritiene che la prova, cui era onerato il lavoratore, di aver svolto lavoro notturno nella misura del 50 % delle ore mensili non sia stata fornita per chiedere un accantonamento maggiore di quello riconosciuto dall'azienda e riprodotto nelle buste paga.

Il criterio giuridico di calcolo offerto dal lavoratore è generico e astratto e non è conforme alla clausola contrattuale. Dividere per due le ore che l'azienda aveva denunciato all'Inail non è affatto corretto perché le uniche ore da prendere in considerazione sono quelle notturne e poi verificare se nel monte ore mensile esse raggiungano la percentuale del 50 % .

L'allegazione e prova delle ore di notturno effettivamente svolte nella percentuale richiesta in più rispetto a quelle riconosciute da datore di lavoro nel mese non sono state offerte né lo si desume dalle buste paga che invece accantonava le somme per il Tfr nei mesi in cui tale percentuale con era stata raggiunta e indicava anche la quota accantonata.

Per questa ragione nessuna ctu può essere affidata se la prova di aver svolto un orario notturno nella misura



richiesta dal ccnl per i mesi non riconosciuti dalla stessa azienda non è stata offerta .

Infine la somma accantonata a seguito dell'accordo sindacale era stata indicata nella busta paga di marzo 2015 non contestata dal lavoratore. La somma è stata poi effettivamente versata al Fondo e la prova è stata fornita con il documento in atti della busta paga e dei versamenti al Fondo. Ora in assenza di una contestazione specifica circa la falsità della busta paga del marzo 2015 contenente la somma da accantonare per il Tfr a seguito dell'accordo sindacale il giudice non può ritenere non versata tale somma . La somma versata era quella stabilita negli accordi e anche su questo punto nessuna prova di una diversa somma come dovuta ha offerto il lavoratore .

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte così decide:

- A) Rigetta l'appello;
- B) Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1500,00 oltre iva e cpa e rimborso spese ;



- C) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 t.u. approvato con dpr 115 del 2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17, legge 24.12.2012 n. 228 per l'insorgenza dell'obbligo di pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ove dovuto.

Napoli 9.4.2024

Il Presidente rel

